

R.G.n. 4775/2017

Tribunale Di Napoli
Sezione Volontaria Giurisdizione



Nella Procedura R.G. n. 1993/2016 Crisi di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012

Parte Istante

Giudice Designato Dott. Nicola Graziano

Professionista nominato avente funzione OCC Avv. Valeria Manzo

Il Giudice Designato

Dott. Nicola Graziano

Letto l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012;

Vista la Relazione particolareggiata ex art. 9 della Legge n. 3/2012 depositata dal Professionista nominato in data 19 luglio 2017 e la proposta di piano del consumatore depositata dalla parte istante in data 31 marzo 2016 e poi successivamente integrata ed aggiornata al mese di giugno 2017, constatata la soddisfazione dei requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9 della legge 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, secondo l'art. 12 bis, comma 1 della suddetta legge;

Considerato che, all'udienza del 9 novembre 2017, veniva rilevato che faceva pervenire la propria comunicazione di dissenso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (titolare di un credito per la complessiva somma di euro 2.070,00 derivante dall'omesso versamento della tassa automobilistica in relazione all'anno 2011; da contravvenzioni al Codice della Strada riferite all'anno 2013; dal mancato versamento del canone televisivo relativo agli anni 2014 e 2015 nonché dall'omesso contributo di vigilanza negli anni 2011, 2012 e 2013);

letti gli atti e la documentazione allegata, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 novembre 2017

Osserva

Il piano del consumatore, come originariamente proposto e successivamente integrato dalla parte istante T, prevede a fronte di una residua esposizione debitoria ammontante ad euro 263.758,44 (oltre euro 10.500,00, in prededuzione, quali compensi del professionista incaricato e degli avvocati costituiti), la estinzione del debito nei tempi e con le modalità di seguito indicate:

Estinzione del debito in 15 anni con previsione

- a) dell'integrale pagamento dei debiti in prededuzione, per la complessiva somma di euro 10.500,00, nel termine di sei mesi dall'omologazione;
- b) della defalcazione del 50% del debito residuo con il pagamento di complessivi euro 185.360,86 (comprensivi dell'importo di euro 10.500,00 quali compensi per il professionista incaricato e gli avvocati costituiti)



c) e quindi il soddisfacimento dei debiti contratti con le scadenze qui in dettaglio riportate:

Arco temporale	Importo complessivo residuo
Dal 1° al 9° mese	€ 162.914,89
Dal 10° al 18° mese	€ 150.968,02
Dal 19° al 29° mese	€ 137.849,82
Dal 30° al 35° mese	€ 130.043,10
Dal 36° al 41° mese	€ 122.207,62
Dal 42° al 46° mese	€ 115.355,02
Dal 47° all'88° mese	€ 67.282,40
Dall'89° al 118° mese	€ 34.353,43
Dal 119° al 132° mese	€ 18.611,76
Dal 133° al 189° mese	ESTINZIONE

Lo sviluppo del piano con l'indicazione di ogni singolo creditore ed il pagamento delle rate mese per mese è contenuto nelle note integrative al piano alle quali si rinvia per relationem costituendo così parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il piano come proposto ed integrato (comprese le note integrative) è stato attestato dall'Organismo di composizione della crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, anche in ordine all'alternativa liquidatoria che non è perseguibile in quanto, come opportunamente rilevato, il non risulta intestatario di alcun bene immobile su tutto il territorio nazionale (come da visure catastali).

Ritiene il Tribunale che il piano del consumatore così come proposto possa essere omologato considerato che appare evidente che la parte istante, che assume senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della c.d. legge sul sovraindebitamento, appare del tutto meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti, della sua situazione lavorativa come evolutasi nel tempo (il C 2001, in qualità di impiegato con retribuzione netta percepita che variava tra gli euro 3.764,17 ed euro 4.062,70 ed il 50% circa di essa era rappresentato da *bonus* su chilometri percorsi, spese di viaggio e diarie. Orbene da 2016, a seguito dell'assegnazione a nuovo personale di parte del portafoglio gestito dal - che si è, di fatto, tradotta in una riduzione dei chilometri percorsi e delle diarie e conseguente calo della retribuzione netta sino ad euro 2.410,89 - la propria situazione finanziaria ha iniziato ad avere un costante trend negativo come si ricava dalla produzione delle buste paga relative agli anni 2014, 2015 e 2016 nonché delle Certificazioni Uniche relative agli anni 2015, 2016 e 2017) e della posizione di contraente debole nei confronti degli Istituti di credito.

In particolare quanto alla diligenza nell'assumere le obbligazioni, precisa il professionista incaricato che la parte istante, confidando sull'entità disponibile di reddito, ha ritenuto di poter onorare ogni debito alla scadenza per cui la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non è stata causata da una sua condotta colposa bensì da un evento imprevedibile quale la diminuzione dello stipendio, cui si è aggiunto anche un peggioramento dello stato di salute visto che l'istante ha prodotto in atti la valutazione psicodiagnostica redatta dalla Dott.ssa psicologa iscritta all'Albo degli



Psicologi della Regione Campania nonché C.T.U. presso il Tribunale di Torre Annunziata dalla quale emerge che il [redacted], a seguito delle costrittività organizzative/lavorative subite, ha riportato un disturbo post traumatico da stress cronico.

In sostanza la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sono compatibili con la età della parte proponente il piano, la sua condizione di dipendente a tempo indeterminato, la sua situazione familiare complessa (si veda in atti la cronistoria relativa alle vicende familiari) e la volontà di estinguere, sia pure nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria anche quindi quella relativa a creditori c.d. minori rispetto ai principali che sono gli istituti di credito indicati in atti.

Non osta, infine alla fattibilità del piano, la previsione del pagamento in prededuzione della somma pari ad euro 10.500,00, quali compensi al professionista incaricato e agli avvocati costituiti, vista la natura pattizia della previsione nonché l'operato degli stessi che è evidentemente strumentale alla omologazione del piano del consumatore.

Nei termini sopra descritti, e meglio riportati nella proposta sottoscritta da [redacted] il piano del consumatore va omologato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma III, della legge n. 3/2012, il presente provvedimento, comunicato alle parti, deve essere altresì reso pubblico a cura dell'Organismo di composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito www.ilcaso.it.

Napoli, il 14 novembre 2017

Il Giudice designato

Dott. Nicola Graziano

